

# Parere su somministrazione vaccini e farmaci omeopatici

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Il precedente e abrogato DPR 14/3/1974 n. 225 all'articolo 2, n. 12 lettera d) permetteva all'infermiere professionale di fare le vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee su prescrizione e sotto controllo medico.

La legge 42/99, che ha esplicitamente abrogato il citato DPR 225/74, ha disposto che le attribuzioni delle professioni sanitarie sono determinate dal profilo professionale, dal codice deontologico e dagli ordinamenti didattici.

Il DM 739/94, relativo al profilo professionale dell'infermiere, all'art. 1, comma 2, dichiara che *l'assistenza infermieristica **preventiva**, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa*. Inoltre l'infermiere garantisce *la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (comma 3 lett.d)*.

Risulta evidente che la pratica vaccinale, come atto sanitario e di prevenzione, rientra a pieno titolo nelle attribuzioni dell'Infermiere.

Resta evidente che la valutazione sulla somministrazione del vaccino spetta sempre al medico mediante la conduzione di una apposita indagine ovvero l'anamnesi del paziente. Ciò che conta infatti è la competenza tecnica del soggetto che formula le domande, essendo rimesso al medico intervistante di collocare le risposte ricevute in un personale contesto di conoscenza tecnico-scientifiche e di procedere alla loro valutazione. L'esito di tale processo cognitivo è il giudizio di idoneità fisica a ricevere il vaccino. Tale giudizio si deve necessariamente trasformare in un atto scritto (Prescrizione medica).

Lo stesso principio vale per la somministrazione i farmaci omeopatici in presenza di sintomatologia dolorosa per via sottocutanea sicuramente di competenza dell'infermiere in presenza di specifica prescrizione medica.

La mesoterapia, indicata dall'iscritta, ma eseguita per fini estetici, invece è di stretta competenza medica.